

9 DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO D'ORARIO E DELLA RELATIVA TARIFFA.

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera del prolungamento dell'orario è di tre ore oltre alle sette ore di ordinaria apertura e l'iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai mesi di apertura della scuola, che per l'a.s. 2023/2024 è di 11 mesi.

Per quanto concerne la definizione del concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio di mensa e del prolungamento dell'orario giornaliero la Giunta provinciale ha determinato la tariffa da applicare per l'anno scolastico 2023/2024, mantenendo invariata la relativa disciplina rispetto all'anno scolastico 2022/2023 e confermando la compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie per 10 mensilità rispetto agli 11 mesi di servizio di prolungamento di orario offerti nelle scuole.

Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro il 12 gennaio 2023 (data di apertura delle iscrizioni): l'orario delle 7 ore di ordinaria apertura (8.30-15.30) e la collocazione delle 3 ore oltre le 7: 7.30-8.30 15.30-16.30 16.30-17.30.

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio: il punto specifica le modalità e il numero minimo di iscritti per la attivazione

9.3 Presentazione della domanda per il prolungamento.

i genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal comitato di gestione, intendono utilizzare (la 1°, la 2a e la 3a ora).

La richiesta di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente al termine ordinario di chiusura delle iscrizioni.

In tal caso le richieste sono proporzionate ai mesi di attività didattica secondo il calendario di apertura della scuola; questo anche ai fini della compartecipazione al costo del servizio. In particolare in corso d'anno la richiesta di prolungamento è rapportata all'annualità, per i mesi di apertura della scuola (in base al calendario scolastico) a partire dalla data di presentazione della domanda.

Tali domande possono essere accolte solo nelle scuole in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate fino alla concorrenza dei posti disponibili nei limiti della dotazione organica già assegnata alla scuola dell'infanzia.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il comitato di gestione è comunque tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri indicati al punto 8.1.

- **per via telematica:** per le scuole provinciali al seguente indirizzo: servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it e contestualmente anche all'indirizzo email del circolo di coordinamento di riferimento della scuola dell'infanzia dove ci si vuole iscrivere; per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola;
- **spedizione a mezzo raccomandata** con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
- **a mezzo fax** con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 12. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena. La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata dalla stessa.

L'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata.

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

Come previsto da una specifica deliberazione di Giunta provinciale, la tariffa annuale intera d'iscrizione al prolungamento è fissata per ogni bambino in:

Euro 200,00 = per 1 ora giornaliera; Euro 400,00 = per 2 ore giornaliere; Euro 660,00 = per 3 ore giornaliere

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo non per tutto l'anno scolastico richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero anno scolastico. Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia è tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionalmente alle ore richieste.

La tariffa annuale minima d'iscrizione al prolungamento in base alle condizioni economiche del nucleo familiare richiedente il servizio di orario prolungato riferite all'Indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica 2022 (redditi/patrimonio 2021) è fissata in:

Euro 75,00 = per 1 ora giornaliera; Euro 150,00 = per 2 ore giornaliere; Euro 250,00 = per 3 ore giornaliere

La tariffa così determinata secondo il regime ICEF può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

per primo figlio: nessun abbattimento; per secondo figlio: 50%; dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

Omissis

9.6 Agevolazioni tariffarie:

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 al fine di semplificare le modalità per definire la tariffa del servizio di prolungamento di orario, i nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione sulla tariffa annuale intera, diversamente da quanto fatto negli anni precedenti in cui si chiedeva alle famiglie di presentare un modulo specifico per questa finalità, si fa riferimento per il calcolo della tariffa all'Indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica 2022 (redditi/patrimonio 2021) utilizzata per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia che comprende per la scuola dell'infanzia il calcolo della tariffa della mensa scolastica.

In questo modo, alle famiglie viene chiesto di recarsi una sola volta presso gli enti accreditati: Centri di assistenza fiscale accreditati dalla Provincia, Sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia.

L'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF) di riferimento per le domande di servizio per l'anno scolastico 2023/2024, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda, è quello risultante dalla presentazione della Domanda Unica 2022 (redditi/patrimonio 2021).

Pertanto le famiglie che hanno già presentato la Domanda Unica 2022 non si devono recare nuovamente presso gli appositi enti accreditati. Trasmettendo la domanda on line di iscrizione alla scuola dell'infanzia, il sistema, sulla base dell'indicatore ICEF collegato alla Domanda Unica 2022, calcola automaticamente la tariffa del servizio valida per l'intero a.s. 2023/2024 e ne dà comunicazione alla famiglia.

Solo qualora il nominativo del bambino per il quale sia richiesta l'iscrizione alla scuola dell'infanzia non risulti collegato ai benefici previsti per il diritto allo studio, la famiglia dovrà recarsi presso gli enti accreditati per una integrazione/modifica della Domanda Unica 2022 già presentata.

Per le domande di iscrizione presentate negli ordinari termini di iscrizione indicati nel punto 1.1, la famiglia, qualora non abbia già presentato la Domanda Unica 2022 o non debba integrarla/modificarla come sopra descritto, è tenuta a verificare eventuali benefici tariffari presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento distribuiti su tutto il territorio provinciale: <https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti>

Per le domande presentate in corso d'anno invece la verifica è da effettuare in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al servizio e **contestuale** perfezionamento del pagamento secondo la tipologia tariffaria annuale individuata all'atto di iscrizione (intera o agevolata).

Nel caso di inoltro di domanda di iscrizione alla scuola e al prolungamento d'orario tramite modulo cartaceo, da parte delle famiglie impossibilitate all'inoltro della domanda online e in caso di presentazione di domanda in corso d'anno (nei periodi di chiusura del portale delle iscrizioni online), l'eventuale importo tariffario, recepito dal sistema in automatico (pieno o agevolato in base all'indicatore ICEF collegato alla Domanda unica 2022), viene comunicato alla famiglia solo in fase di registrazione dell'iscrizione nell'applicazione provinciale che tratta i dati delle iscrizioni (SMA) e dove vengono recepiti in automatico i dati delle eventuali agevolazioni tariffarie spettanti.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. E' richiesto invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata in seguito alla richiesta di più ore di servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per il prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 **Modalità di riscossione delle rette**

Pena la non efficacia della domanda, il versamento dell'importo tariffario dovuto è effettuato in un'unica soluzione prorogabilmente entro il termine di lunedì 27 marzo 2023, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Si considerano utili ai fini dell'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero esclusivamente le domande perfezionate con il pagamento secondo le seguenti modalità:

a) **nel caso di iscrizione presso scuola dell'infanzia equiparata**, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni fornite dall'ente gestore:

- versamento all' ente gestore della scuola mediante bonifico bancario (indicando nella causale Orario prolungato, scuola materna s. Antonio; n. ore richieste____, dati anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente comunicate dall'ente gestore per la scuola di riferimento;
- invio all'ente gestore della scuola della ricevuta attestante il pagamento **entro e non oltre il 27 marzo 2023.**

9.8 **Rimborso:**

Il prolungamento dell'orario giornaliero è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato.

La Provincia o l'ente gestore provvedono solo in questa ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" (punto 4.5) non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. Nei casi di successiva nuova richiesta di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento dell'orario giornaliero si terrà conto del versamento già effettuato. Diversamente nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento dell'orario giornaliero.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento dell'orario giornaliero, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero: il punto disciplina le modalità e i casi di assegnazione di personale. (consulta testo completo del punto 9.9 in delibera n. 2412 dd 22/12/2022.

La sintesi sopra riportata è conforme alla delibera della G.P. n. 2412 di data 22/12/2022, visionabile sui seguenti siti: www.scuolamaternasantonio.it; www.Vivo scuola; Provincia Autonoma Delibera G.P. n. 2412 dd 22/12/2022; Associazione COESI www.associazionecoesi.com.